



**Città di Modica**

E.I

**DELIBERAZIONE**  
**del**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Data 11.03.2021

Sessione ORDINARIA

Atto N. 16

OGGETTO: approvazione piano di rientro del disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi **giovedì 11.03.2021** alle ore 19.10

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo		X
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore	X	

Presenti: 20 consiglieri Assenti : 4 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I<sup>a</sup> convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa di pari oggetto del presente atto, Prot. n. 6118 del 10.02.2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 10.02.2021, esecutiva, di pari oggetto della presente deliberazione;

Visto lo schema di rendiconto di gestione 2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2021, esecutiva e trasmesso al Consiglio Comunale, corredato da parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 6 in data 14.01.2021, ed approvato con deliberazione n.15 del 11.03.2021, esecutiva;

Visto il Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, il quale ha costituito emendamento della proposta di approvazione del rendiconto di gestione 2019, approvato con deliberazione G.C. n. 4/2021, sottoposta al Consiglio comunale corredata dal parere del Collegio dei Revisori, integrandone la relazione allo schema di rendiconto di gestione 2019;

Visto l'art. 188 del TUEL, rubricato "Disavanzo di amministrazione", che tra l'altro recita quanto segue: "*..... Il disavanzo può anche essere ripianato negli esercizi successivi, considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di rientro disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il Piano di rientro è sottoposto al parere del Collegio dei Revisori.*";

Visto l'art. 39 ter, comma 2, del D.L. 162/2019, che dispone "*L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31.12.2019, rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio*";

Visto l'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, il quale dispone che l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118/2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo, effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato nel periodo massimo di 15 annualità a decorrere dall'esercizio 2021";

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, all'approvazione dell'allegato Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, sottoponendolo al Collegio dei Revisori per il relativo parere, al fine di sottoporne l'approvazione definitiva al Consiglio Comunale, come previsto dalla norma testè citata;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, resi in data 10.02.2021;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 17 del 11.02.2021, acquisito al prot. n.6180 dell' 11.02.2021;

Visto il parere favorevole a maggioranza dei votanti, reso dalla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare in data 11.02.2021 prot. n. 6525;

Visto un primo emendamento tecnico, (all. A), trasmesso dal Responsabile del Settore Finanziario con nota prot. 6799 del 12.01.2021, corredato del parere del Collegio dei Revisori n. 18 del 12.02.2021 protocollo dell' ente n.6652 del 12.02.2021, che posto a votazione, a norma di legge, ha registrato il seguente esito:

CONSIGLIERI VOTANTI	18
VOTI FAVOREVOLI	15 (conss. Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI	0
VOTI ASTENUTI	3 (conss. Spadaro Giovanni, Agosta, Medica)

Con 15 voti favorevoli e tre voti astenuti il primo emendamento (All. A) viene approvato.

Visto un secondo emendamento tecnico,(All. B), presentato dal Responsabile del Settore Finanziario in data 10.03.2021, prot. n. 11420 del 10.03.2021, che posto a votazione fa registrare il seguente risultato:

CONSIGLIERI VOTANTI	18
VOTI FAVOREVOLI	15 (conss. Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI	0
VOTI ASTENUTI	3 (conss. Spadaro Giovanni, Agosta, Medica)

Con 15 voti favorevoli e tre voti astenuti il secondo emendamento (All. B) viene approvato.

Procedutosi alla votazione della proposta di deliberazione, così come emendata, votazione resa a norma di legge, il cui esito è di seguito trascritto:

CONSIGLIERI VOTANTI	18
VOTI FAVOREVOLI	15 (conss. Minioto, Florida, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI	0
VOTI ASTENUTI	3 (conss. Spadaro Giovanni, Agosta, Medica)

#### DELIBERA

- 1) Di approvare l'emendamento tecnico trasmesso con nota prot. 6799 del 12.02.2021 (All. A);
- 2) Di Approvare l'emendamento tecnico trasmesso in data 10.03.2021, prot. n. 11420 di pari data (All. B);
- 3) Di approvare il Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, così come emendato ed allegato al presente atto parte integrante e sostanziale, per le ragioni e in forza delle norme di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamati;

Indi, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell' Ente, procedutosi con successiva ed unanime votazione, il cui esito è qui trascritto:

CONSIGLIERI VOTANTI 18

VOTI FAVOREVOLI 15 (conss. Minioto, Floridia, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato  
Giovani Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Alecci,  
Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI 0

VOTI ASTENUTI 3 (conss. Spadaro Giovanni, Agosta, Medica)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## RENDICONTO 2019

### PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

( art. 39-ter e 39-quater Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e art. 188 del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Dato atto che:

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6°, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 125, norma la quale prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015 deliberava in merito alla modalità di sterilizzazione degli effetti che le Anticipazioni di Liquidità erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013, producono sul risultato di amministrazione, dettando una soluzione definitiva al riguardo e precisamente quella di stanziare nel Titolo di Spesa "Rimborso Prestiti" un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione, come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del TUEL. Il fondo di sterilizzazione ogni anno si riduce di un importo pari alla quota rimborsata. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione viene imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadere le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria viene assunta a valere sulle risorse disponibili che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa;
- il legislatore, con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 814, forniva interpretazione autentica del comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015 nel senso della facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità ex DL n. 35/2013 di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'Allegato 5/2 annesso al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'art. 3, comma 8, del medesimo decreto n. 118/2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione, n. 26 del 9 novembre 2016, depositata il 7 dicembre 2016, ha precisato che l'operatività delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2015 può essere applicata anche dagli enti in riequilibrio finanziario, considerato che la normativa vigente non preclude in alcun modo la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui al richiamato D.L.. Inoltre, secondo la

nomofilachia contabile, il fondo anticipazione liquidità ha lo scopo di sterilizzare il risultato di amministrazione a seguito di una erogazione destinata ad incidere solo sulla liquidità dell'Ente, diversamente dal FCDE che è garanzia dei residui attivi incerti. Pertanto, diversamente da quanto enunciato nella delibera della Sezione regionale impugnata (Umbria n. 85/2016/PRSE del 28 luglio 2016), è soltanto il FCDE e non il FAL a ridursi se vengono riscossi residui attivi incerti e ad intervenire per neutralizzare gli effetti della loro definitiva cancellazione; invece, il FAL si riduce su base annuale, in ragione della quota rimborsata. Pertanto, in merito alla corretta quantificazione del FCDE, la Corte dei Conti ha precisato che trasferire le risorse del Fondo Anticipazione Liquidità nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non si traduce automaticamente in una surrettizia riduzione del disavanzo, dato che, in ogni caso, il Comune è tenuto ad accantonare adeguate risorse per fare fronte all'ipotesi di parziale/totale cancellazione dei residui attivi;

- il Comune di Modica con deliberazione del C.C. n. 131 del 26 ottobre 2017 approvava il Rendiconto 2016, la cui parte disponibile del risultato di amministrazione, al netto delle parti accantonate, è stata pari a euro -26.739.047,79. Nella parte accantonata è stato applicato quanto disposto dal comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015, ovvero, è stata adottata la facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, per un importo di euro 47.874.143,14, pari alla quota FAL da restituire alla data del 31 dicembre 2016;
- la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'all'art. 2, comma 6, D.L. n. 78/2015, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, si riverbera nei bilanci degli enti, rideterminando i risultati di amministrazione, e per gli enti in disavanzo le modalità di copertura sono dettate dall'art. 39-ter del DL 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe, che prevede una modalità di rientro mediante accantonamenti fino al limite massimo di trenta anni, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio;
- il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modica evidenzia un risultato di amministrazione pari a euro 48.628.624,22 che, rispetto a quello del 2018, euro 40.870.748,95, rileva un aumento di euro 7.757.875,27;
- la parte disponibile del risultato di amministrazione 2019, al netto delle parti accantonate e vincolate, per l'importo complessivo di euro 125.540.288,32, è pari a euro -76.911.664,10, considerato che nella parte accantonata è stato costituito il Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019;
- l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo, rispetto all'esercizio precedente, prevede che la relazione sulla gestione al rendiconto analizzi la quota di disavanzo ripianata nell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica la modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

Rilevato che:

- il maggiore disavanzo da riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ammontava ad euro 65.513.779,87, con ripiano trentennale, così come deliberato dal C.C., di una quota pari a euro 2.183.793,00, dal 2015 al 2044;
- l'Ente è in Riequilibrio Finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel ed è stata presentata nel 2018 al Ministero Interni, come deliberato dal C.C., proposta di rimodulazione del Piano approvato con deliberazione della Corte dei Conti, n. 311/2015. Alla data di presentazione della proposta di rimodulazione, l'importo del disavanzo da ripianare ammontava a euro 10.490.124,05 e la quota di ripiano annuale era pari a euro 953.647,64;
- il maggiore disavanzo 2019, pari a euro 59.040.181,25, determinato dalla comparazione tra il risultato di amministrazione dell'anno 2018, pari a - 17.871.482,85 e quello al 31 dicembre 2019, pari a - 76.911.664,10;
- il predetto maggiore disavanzo risulta costituito da:

- Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019;
- Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 23.087.853,20, pari alla differenza fra quello accantonato nel 2018, pari a euro 57.800.229,83, determinato col metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al DLgs. N. 118/2011, e quello accantonato nel 2019, pari a euro 80.888.083,03, determinato col metodo ordinario. La predetta differenza, quanto a euro 5.054.936,60 è stata assorbita nel risultato di amministrazione del 2019, quanto ad euro 13.843.806,54, pari al maggior accantonamento come determinato ai sensi dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019, sarà ripianata nel periodo massimo di 15 annualità a decorrere dal 2021; quanto ad euro 4.189.110,06 sarà ripianata in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 188 Tuel, in massimo tre annualità a decorrere dall'anno successivo a quello del rendiconto.
- le modalità di recupero di cui dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019 devono essere definite con deliberazione del consiglio comunale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

Preso atto, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dall'esercizio precedente, delle quote ripianate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto in attuazione delle rispettive discipline e dell'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione, come di seguito riportato:

ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo RENDICONTO 2018 (a)	DISAVANZO RENDICONTO 2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL' ESERCIZIO 2019 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	11.352.256,10	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	6.519.226,75	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013		44.144.705,29			
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)		13.843.806,54			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)		4.189.110,06			
TOTALE	17.871.482,85	76.911.664,10	3.137.440,64	3.137.440,64	0,00

Visto l'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019, decreto Milleproroghe, che recita, al comma 1, che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019; mentre il comma 2 dispone che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio;

Visto il seguente prospetto concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019, che troverà copertura nei bilanci dell'annualità di riferimento, in parte nelle risorse proprie dell'ente e, in parte, nell'adozione di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa:


MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	2.183.793,00	2.617.084,10
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	953.647,64	2.704.636,19
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	44.144.705,29	1.321.792,44	1.363.222,67	1.405.978,91	40.053.711,27
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)	13.843.806,54		953.647,64	953.647,64	11.936.511,26
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)	4.189.110,06	1.396.370,02	1.396.370,02	1.396.370,02	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>75.911.664,10</b>	<b>5.855.603,10</b>	<b>6.850.680,97</b>	<b>6.893.437,21</b>	<b>57.311.942,82</b>

Tutto quanto sopra premesso, si dà atto, che il presente Piano di rientro:

- deve essere oggetto di emendamento che integri la relazione allo schema di rendiconto di gestione 2019, approvato e trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;
- deve essere oggetto di separata approvazione con ulteriore deliberazione.

Modica, 10 febbraio 2021

Il Segretario Generale  
Responsabile del Servizio Finanziario  
Giampiero Bella







# APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO ESERCIZIO 2019

Delibera G.M. n. 40 del 10 febbraio 2021

## EMENDAMENTO TECNICO

Il sottoscritto Dott. Giampiero Bella, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario,

### Premesso:

- che l'emendamento tecnico è fattispecie con cui, a fronte di esigenze sopravvenute o comunque verificate successivamente all'approvazione dello schema di proposta sottoposta al Consiglio, consente di rappresentare l'urgenza/utilità/opportunità, nell'interesse dell'Ente, di apportare dei correttivi, a volte materiali, alla proposta stessa;
- che l'emendamento tecnico si qualifica non solo per la sua genesi e provenienza ma, proprio per l'evidenza documentale che lo differenzia dagli altri emendamenti del bilancio per la sua natura meramente correttiva e che perciò dovranno essere valutate e recepite;

Visto la proposta di deliberazione di "approvazione Piano di rientro disavanzo di esercizio 2019", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 10 febbraio 2021, esecutiva, e trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, corredato da parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 17 del 10.02.2021;

Dato atto che tale proposta richiama l'emendamento tecnico presentato in data 10.02.2021 alla proposta trasmessa al Consiglio Comunale per l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, il quale è stato sostituito da successivo emendamento tecnico in data 12.02.2021, quest'ultimo adottato giusto verbale - con parere favorevole - del Collegio dei Revisori, n. 18 del 12.02.2021, avente ad oggetto: "integrazione verbale n. 16 del 10.02.2021 "Parere su emendamento al rendiconto 2019", acquisito al prot. n. 6652 del 12.02.2021;

Ritenuta la necessaria refluenza di tale emendamento sulla proposta di "approvazione Piano di rientro disavanzo di esercizio 2019", già trasmessa al Consiglio Comunale, corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso con verbale n. 17/2021;

Ritenuto che a tal fine il Piano di rientro approvato con la suddetta deliberazione va rettificato nel prospetto conclusivo riportante la copertura del disavanzo da fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 quater del D.L. n. 162/2019, così come indicato nella tabella, qui di seguito riportata:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	2.183.793,00	2.617.084,10
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	953.647,64	2.704.636,19
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	44.144.705,29	1.321.792,44	1.363.222,67	1.405.978,91	40.053.711,27
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)	13.843.806,54		922.920,44	922.920,44	11.997.965,66
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)	4.189.110,06	1.396.370,02	1.396.370,02	1.396.370,02	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>76.911.664,10</b>	<b>5.855.603,10</b>	<b>6.819.953,77</b>	<b>6.862.710,01</b>	<b>57.373.397,22</b>

Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto sopra e per l'effetto di proporre l'emendamento tecnico in oggetto alla proposta trasmessa al Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di rientro del disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019, su cui il Collegio dei Revisori ha reso parere favorevole con verbale n. 17 del 10.02.2021, acquisito al prot. n. 6180 dell'11.02.2021, e alla luce anche del verbale n. 18/2021;

Visto il vigente regolamento di contabilità;


Visto il TUEL;

Propone

Al Consiglio Comunale l'emendamento tecnico alla proposta trasmessa per l'approvazione del Piano di rientro del disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019, su cui il Collegio dei Revisori ha reso parere favorevole con verbale n. 17 del 10.02.2021, acquisito al prot. n. 6180 dell'11.02.2021, e alla luce anche del verbale n. 18/2021, emendamento costituito dalla rettifica, nel Piano di rientro del disavanzo di amministrazione, allegato alla proposta stessa, del prospetto conclusivo riportante la copertura del disavanzo da fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 quater del D.L. n. 162/2019, così come suindicato e come riportato nel Piano di rientro rettificato, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, che va così a sostituire quello già trasmesso con la predetta proposta.

Modica, 12 febbraio 2021

Il Segretario Generale  
Responsabile del Servizio Finanziario  
Giampiero Bella



## RENDICONTO 2019

### PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

( art. 39-ter e 39-quater Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e art. 188 del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6°. del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125. Tale norma prevedeva che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015 deliberava in merito alla modalità di sterilizzazione degli effetti che le Anticipazioni di Liquidità erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013, producono sul risultato di amministrazione, dettando una soluzione definitiva a riguardo e precisamente, quella di stanziare nel Titolo di Spesa "Rimborso Prestiti" un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione, come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del TUEL. Il fondo di sterilizzazione ogni anno si riduce di un importo pari alla quota rimborsata. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione viene imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadere le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria viene assunta a valere sulle risorse disponibili che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

Il legislatore con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 814, forniva interpretazione autentica del comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015 nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità. DL n. 35/2013, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento

al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'Allegato 5/2 annesso al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'art. 3, comma 8, del medesimo decreto n. 118/2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.

La sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione, n. 26 del 9 novembre 2016, depositata il 7 dicembre 2016, ha precisato che l'operatività delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2015 può essere applicata anche dagli enti in riequilibrio finanziario, considerato che la normativa vigente non preclude in alcun modo la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui al richiamato D.L.. Inoltre, secondo la nomofilachia contabile, il fondo anticipazione liquidità ha lo scopo di sterilizzare il risultato di amministrazione a seguito di una erogazione destinata ad incidere solo sulla liquidità dell'Ente, diversamente dal FCDE che è garanzia dei residui attivi incerti. Pertanto, diversamente da quanto enunciato nella delibera della Sezione regionale impugnata (Umbria n. 85/2016/PRSE del 28 luglio 2016), è soltanto il FCDE e non il FAL, a ridursi se vengono riscossi residui attivi incerti e ad intervenire per neutralizzare gli effetti della loro definitiva cancellazione; invece, il FAL si riduce su base annuale, in ragione della quota rimborsata. Pertanto, in merito alla corretta quantificazione del FCDE, la Corte dei Conti ha precisato che trasferire le risorse del Fondo Anticipazione Liquidità nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non si traduce automaticamente in una surrettizia riduzione del disavanzo, dato che, in ogni caso, il Comune è tenuto ad accantonare adeguate risorse per fare fronte all'ipotesi di parziale/totale cancellazione dei residui attivi.

Il Comune di Modica con deliberazione del C.C. n. 131 del 26 ottobre 2017 approvava il Rendiconto 2016, la cui parte disponibile del risultato di amministrazione, al netto delle parti accantonate e di quelle accantonate, è stata pari a euro -26.739.047,79. Nella parte accantonata è stato applicato quanto disposto dal comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015, ovvero, è stata adottata la facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, per un importo di euro 47.874.143,14, pari alla quota FAL da restituire alla data del 31 dicembre 2016.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 78/2015, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, si riverbera nei bilanci degli enti, rideterminando i

risultati di amministrazione, e per gli enti in disavanzo le modalità di copertura sono dettate dall'art. 39-ter del DL 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe, che prevede una modalità di rientro mediante accantonamenti fino al limite massimo di trenta anni, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modica evidenzia un risultato di amministrazione pari a euro 48.628.624,22 che rispetto a quello del 2018, euro 40.870.748,95, rileva un aumento di euro 7.757.875,27.

La parte disponibile del risultato di amministrazione 2019, al netto delle parti accantonate e vincolate, per l'importo complessivo di euro 125.540.288,32, è pari a euro -76.911.664,10, considerato che nella parte accantonata è stato costituito il Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019.

L'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo, rispetto all'esercizio precedente, prevede che la relazione sulla gestione al rendiconto analizzi la quota di disavanzo ripianata nell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica la modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quota non ripianate.

Premesso che:

- il maggiore disavanzo da riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ammontava ad euro 65.513.779,87, con ripiano, così come deliberato dal C.C., trentennale di una quota pari a euro 2.183.793,00, dal 2015 al 2044;
- L'Ente è in Riequilibrio Finanziario di cui all'art. 243-bis del Tuel ed è stata presentata nel 2018 al Ministero Interni, come deliberato dal C.C., proposta di rimodulazione del Piano approvato con deliberazione della Corte dei Conti, n. 311/2015. Alla data di presentazione della proposta di rimodulazione, l'importo del disavanzo da ripianare ammontava a euro 10.490.124,05 e la quota di ripiano annuale pari a euro 953.647,64.

Il maggiore disavanzo 2019, pari a euro 59.040.181,25, determinato dalla comparazione tra il risultato di amministrazione dell'anno 2018, pari a - 17.871.482,85 e quello al 31 dicembre 2019, pari a - 76.911.664,10. Il predetto maggiore disavanzo risulta costituito da:

- Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019;

- Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 23.087.853,20 pari alla differenza fra quello accantonato nel 2018, pari a euro 57.800.229,83, determinato col metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al DLgs. N. 118/2011, e quello accantonato nel 2019, pari a euro 80.888.083,03, determinato col metodo ordinario. La predetta differenza quanto a euro 5.054.936,60 è stata assorbita nel risultato di amministrazione del 2019; quanto ad euro 13.843.806,54, pari al maggior accantonamento come determinato ai sensi dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019, sarà ripianata nel periodo massimo di 15 annualità a decorrere dal 2021; quanto ad euro 4.189.110,06 sarà ripianata in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 188 Tuel, in massimo tre annualità a decorrere dall'anno successivo a quello di rendiconto.

Le modalità di recupero di cui dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019, devono essere definite con deliberazione del consiglio comunale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

A tal fine, si riportano, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dall'esercizio precedente, le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo RENDICONTO 2018 (a)	DISAVANZO RENDICONTO 2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL' ESERCIZIO 2019 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISA- VANZO NON EF- FETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- ( c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	11.352.256,10	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	6.519.226,75	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013		44.144.705,29			
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)		13.843.806,54			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)		4.189.110,06			
TOTALE	17.871.482,85	76.911.664,10	3.137.440,64	3.137.440,64	0,00

L'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019, decreto Milleproroghe, recita, al comma 1, che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di

approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.


Il comma 2 dispone che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Di seguito si riporta il prospetto concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019 che troverà copertura nei bilanci dell'annualità di riferimento, in parte nelle risorse proprie dell'ente e, in parte, nell'adozione di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCES- SIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	2.183.793,00	2.617.084,10
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	953.647,64	2.704.636,19
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	44.144.705,29	1.321.792,44	1.363.222,67	1.405.978,91	40.053.711,27
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)	13.843.806,54		922.920,44	922.920,44	11.997.965,66
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)	4.189.110,06	1.396.370,02	1.396.370,02	1.396.370,02	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>76.911.664,10</b>	<b>5.855.603,10</b>	<b>6.819.953,77</b>	<b>6.862.710,01</b>	<b>57.373.397,22</b>

**Il Responsabile Finanziario**

**Dott. Giampiero Bella**



All. B



# APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO DISAVANZO ESERCIZIO 2019

Delibera G.M. n. 40 del 10 febbraio 2021

Proposta deliberativa C.C. n. 6118 del 10.02.2021

## EMENDAMENTO TECNICO

Il sottoscritto Dott. Giampiero Bella, in qualità di Segretario Generale - Responsabile del Settore Finanziario;

Premesso:

- che l'emendamento tecnico è fattispecie con cui, a fronte di esigenze sopravvenute o comunque verificate successivamente all'approvazione dello schema di proposta sottoposta al Consiglio, consente di rappresentare l'urgenza/utilità/opportunità, nell'interesse dell'Ente, di apportare dei correttivi, a volte materiali, alla proposta stessa;
- che l'emendamento tecnico si qualifica non solo per la sua genesi e provenienza ma, proprio per l'evidenza documentale che lo differenzia dagli altri emendamenti del bilancio per la sua natura meramente correttiva e che perciò dovranno essere valutate e recepite;

Vista la proposta di deliberazione di "approvazione Piano di rientro disavanzo di esercizio 2019", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 10 febbraio 2021, esecutiva, e trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, corredato da parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 17 del 10.02.2021;

Visto l'emendamento tecnico presentato a tale proposta in data 12.02.2021, su cui il Collegio dei Revisori ha reso parere favorevole;

Rilevato che, per mero refuso nella predisposizione della proposta deliberativa sottoposta al Consiglio Comunale, prot. n. 6118 del 10.02.2021, il punto 2) del relativo dispositivo riproduce erroneamente quello della proposta approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 10.02.2021, esecutiva, laddove, correttamente, tale punto doveva essere totalmente omesso e perciò va cassato, portando il dispositivo a soli 2 punti, il secondo e ultimo dei quali è costituito dalla disposizione di immediata eseguibilità dell'atto:



Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto sopra e per l'effetto di proporre l'emendamento tecnico in oggetto alla proposta trasmessa al Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di rientro del disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per presa visione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il TUEL;

Propone



Al Consiglio Comunale l'emendamento tecnico alla proposta deliberativa sottoposta al Consiglio Comunale, prot. n. 6118 del 10.02.2021, emendamento che, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, consiste nella cassazione del punto 2) del relativo dispositivo (riportato erroneamente per mero refuso e che perciò doveva essere totalmente omissivo) e perciò va cassato, portando il dispositivo a soli 2 punti, il secondo e ultimo dei quali è costituito dalla disposizione di immediata eseguibilità dell'atto, per cui il dispositivo della proposta deliberativa prot. n. 6118 del 10.02.2021, così emendato, è il seguente:

- 1) Di approvare il Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, come allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, per le ragioni ed in forza delle norme di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Modica, 10 marzo 2021

Il Segretario Generale  
Responsabile del Servizio Finanziario  
Giampiero Bella



F.P.V.  
IL COLLEGIO DEI REVISORI  
  
1 su 2  




# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## Il Segretario Generale

Prot. n.11421

del 10.03.2021

Al Presidente del Consiglio Comunale  
e p.c.  
All'Assessore al Bilancio  
Al Sindaco  
Loro Sedi

Oggetto: trasmissione emendamento su proposta di approvazione Piano di rientro disavanzo esercizio 2019.

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, emendamento tecnico alla proposta in oggetto in trattazione nella seduta consiliare fissata per il prossimo giovedì 11 marzo 2021, riportante in calce l'attestazione di presa visione del Collegio dei revisori dei Conti.

Modica, lì 10.03.2021

Il Segretario Generale  
Giampiero Bella



# DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

## Città di Modica

Data \_\_\_\_\_

Atto N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: approvazione piano di rientro del disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2019.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: \_\_\_\_\_ Assenti : \_\_\_\_\_

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE  
giusta deliberazione n. 40 del 10.02.2021, esecutiva,  
propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente deliberazione

Visto lo schema di rendiconto di gestione 2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2021, esecutiva e trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, corredato da parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 6 in data 14.01.2021;

Visto il Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale ha costituito emendamento della proposta di approvazione del rendiconto di gestione 2019, approvato con deliberazione G.C. n. 4/2021, sottoposta al Consiglio comunale corredata dal parere del Collegio dei Revisori, integrandone la relazione allo schema di rendiconto di gestione 2019;

Visto l'art. 188 del TUEL, rubricato "Disavanzo di amministrazione", che tra l'altro recita quanto segue:  
*"..... Il disavanzo può anche essere ripianato negli esercizi successivi, considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di rientro disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il Piano di rientro è sottoposto al parere del Collegio dei Revisori.";*

Visto l'art. 39 ter, comma 2, del D.L. 162/2019, che dispone *"L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31.12.2019, rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio"*;

Visto l'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, il quale dispone che l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118/2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo, effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato nel periodo massimo di 15 annualità a decorrere dall'esercizio 2021";

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, all'approvazione dell'allegato Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, sottoponendolo al Collegio dei Revisori per il relativo parere, al fine di sottoporne l'approvazione definitiva al Consiglio Comunale, come previsto dalla norma testè citata;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;



## RENDICONTO 2019

### PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

( art. 39-ter e 39-quater Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e art. 188 del DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Dato atto che:

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6°, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 125, norma la quale prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015 deliberava in merito alla modalità di sterilizzazione degli effetti che le Anticipazioni di Liquidità erogate ai sensi del D.L. n. 35/2013, producono sul risultato di amministrazione, dettando una soluzione definitiva al riguardo e precisamente quella di stanziare nel Titolo di Spesa "Rimborso Prestiti" un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione, come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del TUEL. Il fondo di sterilizzazione ogni anno si riduce di un importo pari alla quota rimborsata. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione viene imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadere le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria viene assunta a valere sulle risorse disponibili che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa;
- il legislatore, con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 814, forniva interpretazione autentica del comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015 nel senso della facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità ex DL n. 35/2013 di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'Allegato 5/2 annesso al Dlgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso Dlgs. n. 118/2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'art. 3, comma 8, del medesimo decreto n. 118/2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione, n. 26 del 9 novembre 2016, depositata il 7 dicembre 2016, ha precisato che l'operatività delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2015 può essere applicata anche dagli enti in riequilibrio finanziario, considerato che la normativa vigente non preclude in alcun modo la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui al richiamato D.L.. Inoltre, secondo la

nomofilachia contabile, il fondo anticipazione liquidità ha lo scopo di sterilizzare il risultato di amministrazione a seguito di una erogazione destinata ad incidere solo sulla liquidità dell'Ente, diversamente dal FCDE che è garanzia dei residui attivi incerti. Pertanto, diversamente da quanto enunciato nella delibera della Sezione regionale impugnata (Umbria n. 85/2016/PRSE del 28 luglio 2016), è soltanto il FCDE e non il FAL a ridursi se vengono riscossi residui attivi incerti e ad intervenire per neutralizzare gli effetti della loro definitiva cancellazione; invece, il FAL si riduce su base annuale, in ragione della quota rimborsata. Pertanto, in merito alla corretta quantificazione del FCDE, la Corte dei Conti ha precisato che trasferire le risorse del Fondo Anticipazione Liquidità nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non si traduce automaticamente in una surrettizia riduzione del disavanzo, dato che, in ogni caso, il Comune è tenuto ad accantonare adeguate risorse per fare fronte all'ipotesi di parziale/totale cancellazione dei residui attivi;

- il Comune di Modica con deliberazione del C.C. n. 131 del 26 ottobre 2017 approvava il Rendiconto 2016, la cui parte disponibile del risultato di amministrazione, al netto delle parti accantonate, è stata pari a euro -26.739.047,79. Nella parte accantonata è stato applicato quanto disposto dal comma 6, dell'art. 2, del Decreto- legge n. 78/2015, ovvero, è stata adottata la facoltà di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, per un importo di euro 47.874.143,14, pari alla quota FAL da restituire alla data del 31 dicembre 2016;
- la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'all'art. 2, comma 6, D.L. n. 78/2015, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, si riverbera nei bilanci degli enti, rideterminando i risultati di amministrazione, e per gli enti in disavanzo le modalità di copertura sono dettate dall'art. 39-ter del DL 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe, che prevede una modalità di rientro mediante accantonamenti fino al limite massimo di trenta anni, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio;
- il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modica evidenzia un risultato di amministrazione pari a euro 48.628.624,22 che, rispetto a quello del 2018, euro 40.870.748,95, rileva un aumento di euro 7.757.875,27;
- la parte disponibile del risultato di amministrazione 2019, al netto delle parti accantonate e vincolate, per l'importo complessivo di euro 125.540.288,32, è pari a euro -76.911.664,10, considerato che nella parte accantonata è stato costituito il Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019;
- l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo, rispetto all'esercizio precedente, prevede che la relazione sulla gestione al rendiconto analizzi la quota di disavanzo ripianata nell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica la modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

Rilevato che:

- il maggiore disavanzo da riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ammontava ad euro 65.513.779,87, con ripiano trentennale, così come deliberato dal C.C., di una quota pari a euro 2.183.793,00, dal 2015 al 2044;
- l'Ente è in Riequilibrio Finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel ed è stata presentata nel 2018 al Ministero Interni, come deliberato dal C.C., proposta di rimodulazione del Piano approvato con deliberazione della Corte dei Conti, n. 311/2015. Alla data di presentazione della proposta di rimodulazione, l'importo del disavanzo da ripianare ammontava a euro 10.490.124,05 e la quota di ripiano annuale era pari a euro 953.647,64;
- il maggiore disavanzo 2019, pari a euro 59.040.181,25, determinato dalla comparazione tra il risultato di amministrazione dell'anno 2018, pari a -- 17.871.482,85 e quello al 31 dicembre 2019, pari a -- 76.911.664,10;
- il predetto maggiore disavanzo risulta costituito da:

- Fondo Anticipazione Liquidità per l'importo di euro 44.144.705,29, pari all'importo da restituire alla data del 31 dicembre 2019;
- Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per euro 23.087.853,20, pari alla differenza fra quello accantonato nel 2018, pari a euro 57.800.229,83, determinato col metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al DLgs. N. 118/2011, e quello accantonato nel 2019, pari a euro 80.888.083,03, determinato col metodo ordinario. La predetta differenza, quanto a euro 5.054.936,60 è stata assorbita nel risultato di amministrazione del 2019, quanto ad euro 13.843.806,54, pari al maggior accantonamento come determinato ai sensi dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019, sarà ripianata nel periodo massimo di 15 annualità a decorrere dal 2021; quanto ad euro 4.189.110,06 sarà ripianata in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 188 Tuel, in massimo tre annualità a decorrere dall'anno successivo a quello del rendiconto.
- le modalità di recupero di cui dell'art. 39-quater D.L. n. 162/2019 devono essere definite con deliberazione del consiglio comunale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

Preso atto, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dall'esercizio precedente, delle quote ripianate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto in attuazione delle rispettive discipline e dell'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione, come di seguito riportato:

ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo RENDICONTO 2018 (a)	DISAVANZO RENDICONTO 2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL' ESERCIZIO 2019 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	11.352.256,10	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	6.519.226,75	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013		44.144.705,29			
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)		13.843.806,54			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)		4.189.110,06			
<b>TOTALE</b>	<b>17.871.482,85</b>	<b>76.911.664,10</b>	<b>3.137.440,64</b>	<b>3.137.440,64</b>	<b>0,00</b>

Visto l'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019, decreto Milleproroghe, che recita, al comma 1, che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019; mentre il comma 2 dispone che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio;

Visto il seguente prospetto concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019, che troverà copertura nei bilanci dell'annualità di riferimento, in parte nelle risorse proprie dell'ente e, in parte, nell'adozione di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa:


MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	9.168.463,10	2.183.793,00	2.183.793,00	2.183.793,00	2.617.084,10
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL	5.565.579,11	953.647,64	953.647,64	953.647,64	2.704.636,19
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	44.144.705,29	1.321.792,44	1.363.222,67	1.405.978,91	40.053.711,27
Disavanzo da applicazione metodo ordinario FCDE 2019 (ex art. 39-quater D.L. n. 162/2019)	13.843.806,54		953.647,64	953.647,64	11.936.511,26
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro (ex art. 188 TUEL)	4.189.110,06	1.396.370,02	1.396.370,02	1.396.370,02	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>76.911.664,10</b>	<b>5.855.603,10</b>	<b>6.850.680,97</b>	<b>6.893.437,21</b>	<b>57.311.942,82</b>

Tutto quanto sopra premesso, si dà atto, che il presente Piano di rientro:

- deve essere oggetto di emendamento che integri la relazione allo schema di rendiconto di gestione 2019, approvato e trasmesso al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;
- deve essere oggetto di separata approvazione con ulteriore deliberazione.

Modica, 10 febbraio 2021

Il Segretario Generale  
Responsabile del Servizio Finanziario  
Giampiero Bella





Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 17 del 10.02.2021,  
acquisito al prot. n. 6180 dell'11.02.2021

Visto il parere della Commissione consiliare reso in data \_\_\_\_\_;


Propone

- 1) Di approvare il Piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019, come allegato al presente atto parte integrante e sostanziale, per le ragioni e in forza delle norme di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamati;
- 2) Di dare atto che tale Piano di rientro, ai sensi dell'art. 188 del TUEL sarà sottoposto al Collegio dei Revisori per il relativo parere, al fine di sottoporne l'approvazione definitiva, così corredato, al Consiglio Comunale, come previsto da tale norma;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Cons. Rita Floridia


IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.  Giampaolo Bella

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale 

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 12 MAR 2021 al 27 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale 